

## Schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella Sede Municipale, con il presente atto, avente per le parti forza di legge,

### TRA

Il Comune di Belvedere Marittimo con sede legale in Via M. Mistorni, 1 – P.I. 00346830789, di seguito denominato "Comune" rappresentato da \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, il quale agisce nell'interesse di detto Comune, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva,

### E

\_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito indicata come "collaboratore",

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### Articolo 1 – Oggetto dell'incarico

1. Le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera sottoposta alla norma di cui al titolo III del libro quinto del Codice Civile;
2. Il Comune affida al Collaboratore, che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa che avrà i seguenti contenuti \_\_\_\_\_;

#### Articolo 2 – Modalità di svolgimento della collaborazione

1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del Collaboratore nei confronti del Committente.

2. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.

3. L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.

4. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all'Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Belvedere Marittimo.

5. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

### **Articolo 3 – Sede**

1. L'incarico che si svolge in piena autonomia organizzativa non comporta subordinazione gerarchica né rispetto di orari d'ufficio e non determina costituzione di alcun rapporto dipendente; tuttavia il collaboratore si impegna a garantire la propria presenza presso l'Ufficio \_\_\_\_\_ del Comune di Belvedere Marittimo.

### **Articolo 4 – Obblighi di riservatezza**

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

### **Articolo 5- Decorrenza e durata dell'incarico**

1. Il presente contratto ha decorrenza dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_, prestando n. \_\_\_\_\_ ore alla settimana.



2. Il collaboratore, al termine del contratto, dovrà redigere una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti sulla base degli obiettivi assegnati dal \_\_\_\_\_.

3. Il Responsabile \_\_\_\_\_, valuterà, sulla base della sopraccitata relazione, il lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto in relazione ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti.

### **Articolo 6 - Compenso**

1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, il Comune di Belvedere Marittimo corrisponderà al collaboratore un compenso complessivo mensile lordo di euro \_\_\_\_\_, prevista per l'intero semestre nel cap. \_\_\_\_ art. \_\_, con decorrenza dal \_\_\_\_\_, oltre contributi.

Tale compenso è coperto interamente da contributo regionale, giusta Delibera del Consiglio Regionale n. 215 del 3 Agosto 2012 per un importo pari a € 5.000,00, e che dunque non comporta alcun esborso di somme a carico del Bilancio dell'Ente.

2. Il compenso è collegato al raggiungimento del risultato che il collaboratore dovrà produrre ed i pagamenti saranno effettuati a fronte dell'attività svolta e saranno corrisposti al collaboratore in 6 rate mensili posticipate entro il giorno 27 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione.

3. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico.

4. Il trattamento previdenziale e assicurativo prevede l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS nella percentuale vigente all'iscrizione. Tale carico contributivo dovrà essere diviso nella misura del 33,3 % a carico del collaboratore e nella misura del 66,6 % a carico del Comune.

### **Articolo 7 - Rimborso delle spese di trasferta**

1. In caso di trasferte del collaboratore fuori dal territorio comunale, per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese, preventivamente autorizzate, saranno rimborsate a piè di lista e previa presentazione di documenti giustificativi, in conformità alla normativa vigente per il personale degli Enti Locali.



## **Articolo 8 - Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione**

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:

- Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
- D. lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare.
- Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
- Art.5 D. Lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;

2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:

- in caso infortunio o malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
- in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva.

3. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative. In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.

4. Il collaboratore ha diritto al godimento di un periodo di recupero psico-fisico (malattia e infortunio) pari a un decimo della durata del contratto da usufruire compatibilmente con le esigenze dell'incarico.

## **Articolo 9 - Estinzione del contratto**

1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato.

2. L'Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

3. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive

modificazioni;

- danneggiamento o furto di beni;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.2 e 4;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

#### **Art. 10 - Autorizzazione al trattamento dei dati**

1. Il collaboratore autorizza il Comune di Belvedere Marittimo al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n.196/2003.

#### **Art. 11 – Spese**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con spese a carico della parte inadempiente ed è esente da bollo a norma dell'art. 25 della Tabella allegato B) del DPR 26/10/1972 n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Belvedere Marittimo, li \_\_\_\_\_

Il Collaboratore

\_\_\_\_\_

Per il Comune di Belvedere Marittimo

\_\_\_\_\_